



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi, contenute nelle vigenti Leggi, sono abrogate.

I fedecommissi, le primogeniture ed i maggioraschi già eretti prima della promulgazione della presente Legge, sono risolti nell'attuale possessore.

Art. 2.

La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque sia la linea cui essi appartengono, che saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della presente Legge.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dall'attuale possessore quanto dal primo chiamato.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle Commende di Patronato familiare dell'Ordine cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro esistenti nello Stato.

Colle disposizioni di questa Legge non s'intende pregiudicato al dovuto adempimento dei pesi pii annessi alle Commende patronate, il quale rimane a carico dei rispettivi possessori dei beni già costituiti in Commenda.

Art. 4.

I possessori delle Commende soppresse dovranno pagare al tesoro dell'Ordine, nel termine di tre anni, e in tre rate eguali d'anno in anno, coi relativi interessi, un capitale corrispondente al dieci per cento del valore di tutti i beni stabili compresi nella Commenda, secondo la stima che ne verrà fatta dai periti eletti di comune accordo, ovvero deputati d'ufficio dai Tribunali ordinarii.

Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della Commenda, pagherà soltanto nello stesso termine di tre anni, ed in tre rate eguali come sopra, un capitale corrispondente al cinque per cento del totale valore sopradetto.

Il capitale dovuto sarà prelevato sulla massa dei beni della Commenda.

Art. 5

Quando la Commenda in tutto od in parte sia costituita in rendite del Debito pubblico, sarà immediatamente trasferita all'Ordine la decima parte dei

titoli di rendita, o la vigesima, secondo la distinzione indicata nell'articolo quarto tra il fondatore e gli altri possessori.

Art. 6.

Competerà all'Ordine, sovra i beni stabili delle Commende per la riscossione del capitale riservato a suo favore nell'articolo quarto, il privilegio attribuito all'alienante dall'articolo 2158 n.° 2 del Codice civile.

Art. 7.

Riguardo alle Commende i cui effetti si troveranno in sospeso all'epoca della promulgazione della presente Legge, questa sarà soltanto applicabile quando cesserà la sospensione, salvochè abbia luogo la devoluzione a favore dell'Ordine.

Art. 8.

Nulla è innovato, né quanto al Decreto emanato il cinque agosto mille ottocento quarant'otto nell'isola di Sardegna, né riguardo alle così dette *Fedecommissarie, Dispense, Colonne de' luoghi di S. Giorgio*, ed altri simili lasciti e fondazioni conosciute specialmente in Liguria, e che fossero tuttora sussistenti, od alle disposizioni delle Leggi della Repubblica Ligure del ventidue e ventisei marzo, otto e sedici maggio mille settecento novantanove.

Il Nostro Ministro dell'Interno incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo generale, pubblicata ed inserta negli atti del Governo.

Dat. in Torino addì 18 di febbraio 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° AZEGLIO.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

GALVAGNO.